

Forbo Siegling Italia S.p.A. (con unico socio)
Gruppo FORBO INTERNATIONAL SA (CH)
Via Sondrio 4 I-20037 Paderno Dugnano (Mi)

Spett.le

Tel. +39 (0)2 91 00 23 (r.a.), Fax +39 (0)2 99 04 56 70 (Uff. Vendite)
+39 (0)2 91 00 23 33 (Uff. Acquisti), +39 (0)2 91 00 23 65 (Uff.
Contabilità Clienti), +39 (0)2 91 00 23 64 (Uff. Contabilità Fornitori)
siegling.it@forbo.com, www.forbo-siegling.it

Num. diretto +00 (0)0 00 00 00 0
Fax +00 (0)0 00 00 00

Condizioni generali di vendita della Forbo Siegling GmbH, con headquarter ad Hannover, Germania

Versione: 05.01.2010

1. Linee generali

1.1 Le condizioni generali di vendita della Siegling GmbH sono valide in via esclusiva; eventuali condizioni generali del committente a deroga o in contrasto con le presenti condizioni di vendita non vengono riconosciute, salvo che la Siegling GmbH non ne abbia espressamente accettato la validità per iscritto. Le presenti condizioni generali di vendita sono valide anche nel caso in cui, pur a conoscenza di condizioni del committente contrastanti o a deroga delle nostre condizioni di vendita, la Siegling GmbH abbia effettuato le forniture senza riserva.

1.2 Le condizioni di vendita della Siegling GmbH sono valide solo nei confronti di imprenditori ai sensi dell'art. 14 del C.C., se il contratto rientra nell'ambito dell'esercizio dell'impresa, e nei confronti di persone giuridiche di diritto pubblico e fondi speciali di diritto pubblico ai sensi dell'art. 310 par. 1 del C.C.

Le condizioni di vendita della Siegling GmbH sono valide anche per tutti gli affari futuri con il committente.

Qualora la Siegling GmbH assuma l'incarico di eseguire lavori di montaggio, trovano applicazione le condizioni particolari valide per il montaggio.

2. Offerte e relativa documentazione

La nostra offerta non è impegnativa fino alla definitiva conferma d'ordine.

L'ordinazione del committente rappresenta un'offerta vincolante. La Siegling GmbH è autorizzata ad accettare quest'offerta entro due settimane mediante l'invio di una conferma d'ordine o a spedire al committente la merce ordinata entro lo stesso termine.

I dati tecnici dei nostri cataloghi, listini prezzi e disegni (compresa l'indicazione di pesi e dimensioni) sono redatti accuratamente, salvo errore. Lo stesso vale per tutti i dati contenuti nella nostra documentazione di vendita. Le suddette informazioni non rappresentano tuttavia promesse di garanzia; eventuali promesse di garanzia richiedono in ogni caso una nostra esplicita conferma.

La Siegling GmbH si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica ai fini del progresso tecnico, anche dopo la conferma d'ordine.

3. Prezzi e condizioni di pagamento

Fatte salve indicazioni contrarie nella conferma d'ordine, i nostri prezzi s'intendono franco stabilimento, comprese le operazioni di carico nello stabilimento; sono tuttavia esclusi l'imballaggio, il prezzo del trasporto, il trasferimento, l'assicurazione, i dazi doganali, il montaggio e l'imposta di legge sulla cifra d'affari di volta in volta in vigore.

Per le cinghie e i nastri che vengono forniti in stato di pretensionamento, come base di calcolo per la fatturazione viene utilizzata la lunghezza geometrica d'esercizio.

La Siegling GmbH si riserva il diritto di applicare un conforme aumento dei prezzi dopo 4 mesi dalla conclusione del contratto, se in questo periodo si è verificato un rialzo dei costi, in particolare a seguito di contrattazioni collettive o aumento dei prezzi delle materie prime, che sarà debitamente documentato al committente dietro richiesta.

Salvo disposizioni contrarie nella conferma d'ordine, il prezzo d'acquisto è esigibile immediatamente senza detrazioni. La detrazione di sconti ha luogo esclusivamente a seguito di uno specifico accordo scritto.

Se non sono convenute altre scadenze di pagamento, il periodo di mora ha inizio 30 giorni dopo l'emissione della fattura. Gli interessi di mora corrispondono a 8 punti percentuali l'anno oltre il tasso d'interesse di base. Ciò non esclude l'affermazione di un danno superiore. Prima del pagamento di eventuali fatture insolute compresi gli interessi di mora, la Siegling GmbH non è tenuta a effettuare ulteriori forniture nell'ambito di qualsiasi contratto esistente con il committente.

L'accettazione di cambiali e assegni ha luogo esclusivamente dietro accordo specifico e solo ai fini del pagamento; le spese di sconto e incasso sono a carico del committente. Dopo l'accettazione di una cambiale la Siegling GmbH è autorizzata a respingerla, se la relativa accettazione è respinta dalla banca regionale centrale.

Il committente può far valere diritti di compensazione solo se la sua azione riconvenzionale è determinata in forza di legge, è incontestata o riconosciuta dalla Siegling GmbH. Il committente è inoltre autorizzato a esercitare un diritto di ritenzione solo se l'azione riconvenzionale si riferisce al

medesimo rapporto contrattuale. Al committente non spettano diritti di ritenzione per consegne parziali ai sensi dell'art. 320 par. 2 del C.C..

Se in seguito all'accettazione dell'ordine la Siegling GmbH viene a conoscenza di fatti che possono far sorgere fondati dubbi sulla solvibilità del committente, la Siegling GmbH è autorizzata a richiedere l'intero pagamento o un'adeguata prestazione di garanzia prima della fornitura o a rescindere il contratto, se il termine fissato per il pagamento o la garanzia scade senza esito. Oltre a un ritardo nel pagamento, è prova di un sostanziale peggioramento dello stato patrimoniale un'informazione rilasciata con la cura di un buon commerciante da una banca, un'agenzia d'informazioni, un'impresa che intrattiene rapporti commerciali con il committente, o simili.

Se la fornitura è già avvenuta, gli importi delle fatture in questione hanno scadenza immediata a prescindere da eventuali condizioni di pagamento convenute.

4. Termine di consegna e ritardo di fornitura

I termini di consegna sono indicazioni non vincolanti, salvo disposizioni contrarie espressamente convenute.

I termini di consegna decorrono a partire dalla data della conferma d'ordine, tuttavia non prima del puntuale e regolare adempimento degli obblighi del committente, in particolare la produzione di documentazioni, autorizzazioni e comunicazioni di via libera ad opera del committente e non prima del ricevimento dell'acconto concordato.

Il termine di consegna è rispettato se entro la scadenza l'oggetto della fornitura ha lasciato lo stabilimento o il deposito di consegna o viene inviata la comunicazione secondo cui la merce è pronta per la spedizione. Ciò non vale se per contratto è previsto un collaudo o se è convenuto l'obbligo di montaggio.

Nei casi di forza maggiore o altra circostanza imprevedibile, straordinaria e in assenza di colpa, ad es. anomalia di funzionamento, sciopero, serrata, interventi di autorità, difficoltà di approvvigionamento di energia, ritardo o errori di consegna delle materie prime, dei semilavorati o dei prodotti finiti, ecc. necessari per la produzione dell'oggetto della fornitura, se ciò impedisce il puntuale adempimento degli obblighi della Siegling GmbH, il termine di consegna verrà esteso per tutta la durata dell'impedimento, compreso un adeguato periodo di avviamento. Ciò vale anche qualora le suddette circostanze interessino i subfornitori. Per casi importanti, la Siegling GmbH provvederà a comunicare l'inizio e la fine dei suddetti eventi il più presto possibile.

Se gli eventi sopra indicati rendono la fornitura o la prestazione impossibile o non pretendibile, la Siegling GmbH sarà esonerata dall'obbligo di fornitura. La proroga del termine di consegna o l'esonero dall'obbligo di fornitura non

comporteranno per il committente alcun diritto al risarcimento dei danni. Qualora la Siegling GmbH sia esonerata dall'obbligo di fornitura, eventuali anticipi versati dal committente verranno rimborsati.

Il diritto legale di recesso del committente rimane invariato, presuppone tuttavia che il ritardo sia imputabile alla Siegling GmbH. Il committente è tenuto a dichiarare, dietro richiesta della Siegling GmbH entro un adeguato termine, se intende recedere dal contratto dopo la scadenza del termine a causa del ritardo di consegna e/o richiedere il risarcimento dei danni invece della prestazione e il rimborso delle spese o se insiste sull'esecuzione della fornitura.

Se la spedizione viene ritardata dietro richiesta del committente, gli verranno addebitate le spese di stoccaggio a partire da 1 mese dopo l'avviso di merce pronta. Dopo l'indicazione e la scadenza di un adeguato termine e relativo preavviso, la Siegling GmbH è tuttavia autorizzata a disporre diversamente dell'oggetto della fornitura e ad effettuare la consegna al committente con un adeguato termine prorogato.

5. Consegna, trasferimento del rischio e spedizione

Consegne parziali di entità ragionevole sono ammissibili.

Con la consegna allo spedizioniere o vettore, al più tardi tuttavia con la partenza dallo stabilimento o deposito di consegna, il rischio viene trasferito al committente. Ciò vale anche nel caso in cui sia convenuta la consegna franco di porto. La spedizione ha luogo per ordine del committente.

Se la spedizione subisce un ritardo per circostanze attribuibili al committente, il rischio viene trasferito al committente dal giorno in cui la merce è pronta per la spedizione. Tuttavia, la Siegling GmbH è tenuta a procurare le assicurazioni che il committente esige, dietro richiesta e a spese di quest'ultimo.

5.4 Su richiesta del committente e a sue spese, la Siegling GmbH provvederà ad assicurare la spedizione contro il furto, la rottura, l'incendio, i danni durante il trasporto e quelli prodotti dall'acqua, nonché contro ulteriori rischi assicurabili. Ciò non modifica l'epoca di trasferimento del rischio in conformità al punto 5.2.

6. Riserva di proprietà

La Siegling GmbH si riserva la proprietà delle merci fornite fino al ricevimento di tutti i pagamenti previsti nell'ambito della relazione commerciale con il committente. In caso di comportamento contrastante con le disposizioni contrattuali da parte del committente, in particolare in caso di ritardo nei pagamenti, la Siegling

GmbH è autorizzata a ritirare la merce fornita. Il ritiro e l'affermazione della riserva di proprietà non richiede un recesso da parte della Siegling GmbH. Le misure sopraccitate o il pignoramento della merce fornita ad opera della Siegling GmbH non rappresentano un recesso dal contratto, salvo che la Siegling GmbH non lo abbia espressamente dichiarato per iscritto. Dopo il ritiro delle merci la Siegling GmbH è autorizzata a procedere alla relativa realizzazione. Il ricavo così ottenuto è da detrarsi dal debito del committente, dedotte eventuali spese di realizzo. Il committente è tenuto a trattare la merce fornita con cura e dietro richiesta della Siegling GmbH ad assicurarla sufficientemente contro eventuali danni per tutta la durata della riserva di proprietà. Il committente rinuncia fin da ora a nostro favore a tutti i diritti nei confronti dell'assicurazione.

In caso di pignoramento o altro intervento di terzi, il committente deve trasmettere immediata notifica scritta alla Siegling GmbH, per consentirle di adire le vie legali in conformità all'art. 771 del C.P.C. Se detti terzi non sono in grado di rimborsare alla Siegling GmbH le spese giudiziarie ed extragiudiziali dell'azione legale ai sensi dell'art. 771 del C.P.C., il committente risponderà dell'ammacco subito dalla Siegling GmbH.

Il committente è autorizzato a rivendere la merce fornita secondo il normale iter commerciale; tuttavia, egli cede fin da ora alla Siegling GmbH tutti i crediti per l'ammontare dell'importo finale delle fatture (compresa l'imposta sulla cifra d'affari) che gli derivano dalla rivendita nei confronti dei suoi acquirenti o di terzi, e ciò a prescindere dal fatto che la merce fornita sia rivenduta con o senza precedente lavorazione.

Il committente ha diritto alla riscossione dei suddetti crediti anche dopo la cessione; la facoltà della Siegling GmbH di riscuotere direttamente i crediti rimane tuttavia invariata. La Siegling GmbH s'impegna comunque a non procedere alla riscossione dei crediti, fin tanto che il committente soddisfa i suoi obblighi di pagamento utilizzando i profitti ottenuti, non è in mora e in particolare non è stata presentata istanza di apertura di un procedimento di insolvenza o non si verifica un'interruzione dei pagamenti. Qualora venga meno l'obbligo di non procedere alla riscossione, la Siegling GmbH può esigere che il committente le renda noti i crediti ceduti e i relativi debitori, dia le disposizioni necessarie per l'incasso, consegni la relativa documentazione e comunichi la cessione ai debitori.

La Siegling GmbH s'impegna a svincolare le garanzie che le spettano dietro richiesta del committente nella misura in cui il valore realizzabile di dette garanzie supera di oltre il 10% i crediti da garantire; la scelta delle garanzie da svincolare spetta alla Siegling GmbH.

Se il diritto nel cui ambito è situata la merce non ammette la riserva di proprietà, il venditore ha la facoltà di esercitare tutti i diritti che può riservarsi sulla merce. L'acquirente è tenuto a collaborare alle misure che il venditore intende adottare per la tutela del suo diritto di proprietà o, in sua vece, di un altro diritto di garanzia sulla merce.

7. Vizi materiali e giuridici

7.1 La Siegling GmbH fornisce i propri prodotti e servizi secondo lo stato della tecnica valido al momento dell'ordine, in conformità alle specifiche tecniche documentate e in linea con lo stato dell'arte del settore. Il cliente è tenuto a verificare qualsiasi altro requisito legale, normativo, o tecnico relativo alla propria specifica applicazione e ci deve informare in modo dettagliato di queste necessità.

Se la fornitura della Siegling GmbH presenta un vizio materiale o giuridico (nel seguito: vizio) entro il termine di prescrizione, la cui causa sussisteva già al momento del trasferimento del rischio, il committente ha diritto, a scelta della Siegling GmbH, all'adempimento suppletivo mediante riparazione o nuova fornitura. Le spese necessarie a tale scopo, come ad esempio costi salariali, di materiale e trasporto, verranno sostenute dalla Siegling GmbH solo se non risultano aumentate per il fatto che un oggetto della fornitura è stato successivamente trasportato in un luogo diverso dalla sede del committente, salvo che tale trasferimento non corrisponda all'uso secondo le norme. Le parti sostituite divengono di proprietà della Siegling GmbH, a cui devono essere riconsegnate.

Se l'adempimento suppletivo ha esito negativo, il committente ha diritto, a sua scelta, a ridurre il compenso o, se il grado di inadempimento della Siegling GmbH è sostanziale, a rescindere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni e delle spese in conformità al punto 8.

Premessa essenziale ai fini della responsabilità della Siegling GmbH per vizi è che

non sussista alcuna delle seguenti circostanze:

scostamenti di misura e tolleranze di produzione nelle specifiche, schede tecniche, ecc.

consueti fenomeni di invecchiamento, usura o logoramento, che in particolare risultano dalle relative schede tecniche;

uso improprio o non adeguato, montaggio difettoso o messa in funzione da parte del committente o di terzi, normale usura, errori o negligenza di utilizzo, impianti inadeguati, materiali di sostituzione, lavori di costruzione errati, effetti chimici, elettrochimici o elettrici;

il committente abbia regolarmente adempiuto ai suoi obblighi di controllo e presentato ricorso in garanzia secondo quanto prescritto dalla legge. I vizi, con l'indicazione della relativa natura ed entità, sono da denunciarsi per iscritto e da comprovarsi dettagliatamente entro 10 giorni dall'arrivo dell'oggetto della fornitura al luogo di destinazione o, se al regolare controllo essi non erano riconoscibili, entro 10 giorni dal rilevamento;

il committente, tenendo conto di un'adeguata garanzia in conformità al punto 7.8, non sia in ritardo con il pagamento.

Per l'esecuzione di tutte le riparazioni e forniture sostitutive che la Siegling GmbH ritenga necessari a sua ragionevole discrezione, il committente dovrà concedere alla Siegling GmbH il tempo e l'occasione necessari dietro accordo con quest'ultima. In caso contrario, la Siegling GmbH sarà esonerata dai danni conseguenti che si verificano per il fatto che il committente non ha concesso alla Siegling GmbH il tempo e l'occasione necessari per provvedere all'eliminazione dei vizi e alle forniture sostitutive.

I diritti in riferimento ai vizi cadono in prescrizione entro 12 mesi. Ciò non vale nella misura in cui essi sono riconducibili a un comportamento premeditato imputabile alla Siegling GmbH e nei casi in cui ai sensi degli articoli 438 par. 1 n° 2 (azioni per costruzioni), 479 par. 1 (diritti di regresso), 634 a par. 1 n° 2 (vizi di costruzione) del C.C. sono fissati per legge termini più lunghi. Per i pezzi di ricambio e i lavori di riparazione la Siegling GmbH risponde fino alla scadenza del termine di prescrizione valido per l'oggetto iniziale della fornitura.

I diritti di regresso del committente nei confronti della Siegling GmbH sussistono nella misura in cui il committente non ha preso con il suo cliente accordi che vanno oltre i diritti legali in riferimento ai vizi. Per l'entità del diritto di regresso sono valide le disposizioni riportate al punto 7.2 par. 2. Se vengono fatti valere diritti nei confronti del committente a causa di un vizio dell'oggetto della fornitura prodotto, il committente è tenuto a informare immediatamente la Siegling GmbH e a obbligare conformemente i suoi acquirenti, se si tratta di imprenditori. La Siegling GmbH si riserva il diritto di soddisfare direttamente i diritti rivendicati dall'acquirente nei confronti del committente. In questo caso l'adempimento ai diritti dell'acquirente corrisponde all'adempimento a qualsiasi diritto del committente.

Nel caso di un ricorso in garanzia, i pagamenti del committente possono essere trattenuti per un'entità proporzionalmente adeguata ai vizi materiali insorti. Se il ricorso in garanzia si verifica inopportuno, la Siegling GmbH ha il diritto di richiedere al committente il risarcimento delle spese sostenute.

8. Diritti di risarcimento dei danni e delle spese

Ai sensi delle disposizioni di legge, la Siegling GmbH risponde nella misura in cui il committente afferma diritti di risarcimento dei danni e delle spese (nel seguito: diritti di risarcimento dei danni) riconducibili a premeditazione o colpa grave, compresa la premeditazione o colpa grave dei rappresentanti o delle persone ausiliarie della Siegling GmbH. Ai sensi delle disposizioni di legge, la Siegling GmbH è inoltre responsabile qualora abbia violato per colpa propria un sostanziale obbligo contrattuale, e nei casi di violazione della vita, del corpo e della salute altrui e nella misura in cui ha assunto garanzie.

Il risarcimento dei danni per la violazione di un obbligo contrattuale sostanziale è limitato al danno tipicamente prevedibile, nella misura in cui non sussiste premeditazione o colpa grave e se non si rilevano responsabilità per violazioni della vita, del corpo e della salute altrui e per garanzie assunte. A questo riguardo, i diritti al risarcimento dei danni cadono in prescrizione entro 12 mesi.

Per il resto, la responsabilità al risarcimento dei danni – senza tener conto della natura giuridica del diritto affermato – è esclusa; a questo riguardo, la Siegling GmbH non risponde in particolare per i danni che non si sono verificati sull'oggetto della fornitura, ad esempio per perdita di produzione, di sfruttamento o d'utile.

L'applicabilità delle norme cogenti della legge sulla responsabilità per i danni da prodotti difettosi rimane invariata.

I diritti al risarcimento delle spese del committente si limitano all'entità dell'interesse che questi ha all'adempimento del contratto.

Nella misura in cui la responsabilità della Siegling GmbH è esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale dei nostri dipendenti, lavoratori, collaboratori, rappresentanti e persone ausiliarie.

9. Indicazioni sull'utilizzo dei prodotti

Le istruzioni per l'uso della Siegling GmbH sono da considerarsi unicamente delle indicazioni di carattere generale. A seguito della vasta gamma di usi previsti per il singolo prodotto e delle condizioni di volta in volta particolari, la prova del prodotto spetta al committente.

Nel caso in cui la Siegling GmbH offra al committente un supporto tecnico per l'utilizzo del prodotto, il rischio di riuscita del lavoro è a carico del committente. Ciò non compromette la validità di eventuali diritti del committente in conformità al punto 8.

10. Luogo di adempimento, foro competente e diritto applicabile

10.1 Luogo di adempimento della fornitura è lo stabilimento di produzione o il deposito di consegna della Siegling GmbH. Luogo di adempimento del pagamento è la sede commerciale della Siegling GmbH.

10.2 Foro competente è quello avente giurisdizione sulla sede commerciale della Siegling GmbH, che è tuttavia autorizzata ad adire le vie legali contro il committente anche innanzi ad un altro tribunale.

10.3 Il contratto è sottoposto alle norme del diritto commerciale UN (CISG). In assenza di regolamentazione nell'ambito integrale di quest'ultimo, viene applicato il diritto tedesco, ad esclusione del diritto privato internazionale.

10.4 Qualora singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita o altri accordi contrattuali dovessero essere o divenire integralmente o parzialmente inefficaci, la validità delle restanti disposizioni rimane invariata.

Nome 1
Function 1

Nome 2
Funzione 2